

Studio Legale Lorenzoni

00184 Roma - via del Viminale, 43

tel. 064888131 (r.a.) fax 064873132

e mail: studio@lorenzoni.org

21 novembre 2013

Spett.le

Sindacato ASSOSNAI

Piazza S. Lorenzo in Lucina, 26

00186 ROMA

Concessionari ASSOSNAI c/ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero delle Politiche Agricole Limentari e Forestali - Questione legittimità costituzionale sconto equitativo minimi garantiti - ns. rif. W078 (da indicare nella risposta)

Roma, 21 novembre 2013

È con vera soddisfazione che accludo la sentenza di ieri n. 275 con cui la Corte costituzionale ha abrogato l'inciso nella legge n. 44/2012 di conversione del decreto n. 16/2012 che all'art. 10, 5° comma aveva vincolato la definizione transattiva delle pendenze in materia di minimi garantiti con uno sconto che avrebbe dovuto essere in misura "non superiore al 5 per cento" (così il dispositivo, al punto n. 8 finale del testo).

Il risultato è di grande rilievo sia per il dispositivo che ho riprodotto, ma soprattutto per la motivazione con cui la Consulta, accogliendo le censure con pronuncia assolutamente non consueta e tutt'altro che frequente, ha sanzionato una legge come quella in discussione e che anche la Corte riconosce essere stata una legge-provvedimento, censurando l'eccesso di potere legislativo in cui è incorso il Parlamento.

Nella stragrande maggioranza dei precedenti la stessa Corte costituzionale, pur considerando possibile la censura nei vari casi portati al suo esame, finiva per limitarsi a valutazioni che non superavano la soglia della mera raccomandazione che veniva rivolta al legislatore, senza pervenire alla secca cassazione abrogativa, come oggi disposto, invece, nel caso delle transazioni sui minimi garantiti.

Un altro passaggio significativo e utile nei rapporti con l'Amministrazione che seguiranno ai fini del raggiungimento di un esito soddisfacente, è proprio la ripetuta sottolineatura che sui minimi deve perseguirsi un'ipotesi transattiva; non è quindi più ammessa l'ingiunzione unilaterale su cui già il TAR aveva ripetutamente bloccato i tentativi di escussione avanzati dall'Amministrazione.

E il significato della transazione è dato anche dal fatto che essa si impone per l'esigenza della "riconduzione ad equità dei rapporti concessori nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità" (in fine al punto 7.3), che significa, in base all'intera discussione che si è data sul caso, nel rispetto del ragionevole margine di redditività della raccolta del gioco ippico.

altre sedi: 04100 Latina, viale Petrarca 38 - 20122 Milano, via U. Visconti di Modrone 36

Lo deduco specificamente anche dagli altri passaggi della sentenza, oltre a questi riportati dalla parte finale dell'atto in gazzetta ufficiale.

Premesso che la legge-provvedimento in questione, secondo la Corte costituzionale, trova la sua *ratio* nell'esigenza di *"superare in via legislativa l'inerzia dell'amministrazione"* che si trova in mora *"nella individuazione delle modalità di salvaguardia"* (n. 6.2), il sindacato di costituzionalità riservato alla Corte è limitato alla valutazione della *"ragionevolezza e non arbitrarietà"* della legge soggetta a scrutinio: con la precisazione - addotta quasi a giustificazione della conclusione insolita cui è qui giunta la Consulta, la quale nel passato è sempre stata molto rispettosa dei limiti autoimposti al suo intervento di contrasto al legislatore che si fa amministrazione - *"che queste leggi devono soggiacere ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio ... con l'ulteriore precisazione che 'tale sindacato deve essere tanto più rigoroso quanto più marcata sia ... la natura provvedimento dell'atto legislativo sottoposto al controllo'"* (punto 7).

Così introdotte le statuizioni cui è pervenuta la sentenza n. 275, se ne coglie la portata di grande rilievo, laddove una volta liquidato con la connotazione di *"irragionevolezza"* (punto 7.3) lo *"sbarramento al 5 per cento alla riduzione delle somme dovute dai concessionari"* (punto 7.3, 1° cpv.), la Corte precisa che *"esiste, infatti, una evidente rottura della consequenzialità logica fra la pretesa di pervenire ad un equilibrato riassetto delle prestazioni economiche dei concessionari e la fissazione in modo apodittico, prescindendo cioè da quell'attenta e ponderata valutazione delle mutate circostanze di fatto ... che costituiva la premessa indispensabile della determinazione delle modalità di salvaguardia ..."* (punto 7.3, 3° cpv. basilare dell'intera sentenza).

E non solo, la Corte si premura di indicare positivamente quali sono le circostanze di fatto che avevano imposto l'esigenza delle modalità di salvaguardia, cioè: *"i pacifici minori introiti conseguiti all'evoluzione in senso concorrenziale del mercato delle scommesse ippiche"* per arrivare alla più pregnante delle statuizioni e cioè che: ciò *"che costituiva la premessa indispensabile della determinazione delle modalità di salvaguardia ... rimane non meno indispensabile per l'applicazione del nuovo meccanismo di riequilibrio"* (punto 7.3, 3° cpv. già citato).

In definitiva e in poche semplici parole:

Il Ministero dell'Agricoltura nelle funzioni con cui è succeduto all'ASSI, già AAMS, già UNIRE, deve proporre in transazione l'applicazione di un nuovo meccanismo di riequilibrio per pervenire a un equilibrato riassetto delle prestazioni economiche dei concessionari per la riconduzione a equità dei rapporti concessori nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità sulla base della ponderata valutazione delle modificate circostanze sopravvenute e cioè dei pacifici minori introiti conseguiti dal gioco ippico.

In tal senso i prossimi adempimenti processuali porteranno a chiudere i giudizi pendenti al TAR con l'annullamento di tutte le richieste d'integrazione dei minimi garantiti inesigibili.

E tuttavia, per chi vi abbia interesse, si può intraprendere sin d'ora un'interlocuzione dedicata con il Ministero al fine di pervenire al menzionato prescritto esito transattivo.

Con i migliori saluti

Avv. Fabio LORENZONI